Disciplina dell'assunzione a tempo determinato del personale insegnante delle scuole di musica della Provincia

(approvata con delibera della Giunta provinciale del 19 dicembre 2023, n.1129)

(In precedenza analoga disciplina era contenuta nella delibera di Giunta provinciale 11 marzo 2014, n. 286, modificata con le delibere 3 febbraio 2015, n. 130, 6 dicembre 2016, n. 1366 e 16 febbraio 2018, n. 143, 29 gennaio 2019, n. 36, n. 184 del 17 marzo 2020)

1. Oggetto

1.1 Oggetto della presente disciplina è l'ambito dell'assunzione a tempo determinato di insegnanti di musica sulla base di graduatorie:

- requisiti per l'accesso alle graduatorie → Punto 2
- domande e inserimento nelle graduatorie → Punto 3
- formazione e gestione delle graduatorie → Punto 4
- concorsi pubblici → Punto 5
- disposizioni transitorie e finali → Punto 6

2. Requisiti d'accesso

2.1 Per l'accesso all'insegnamento nelle scuole di musica della Provincia valgono i **requisiti generali** per l'assunzione in servizio provinciale in base all'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22 (nel seguito indicato come "Regolamento"), nonché **i requisiti di formazione e di abilitazione alla professione di insegnante** descritti al punto 2.2

Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato o comprovato dalla persona richiedente secondo le modalità riportate al punto 3.

I requisiti necessari devono essere posseduti sia al termine di scadenza per la presentazione delle domande che alla data di assunzione.

2.2 **Requisiti di formazione e di abilitazione alla professione di insegnante:** Per l'assunzione del personale docente nelle scuole di musica provinciali sono richieste – ai sensi del punto 2.1, parte B) dell'allegato 1 all'accordo di comparto per il personale insegnante della Provincia del 27 giugno 2013 – una formazione accademica a indirizzo artistico-pedagogico e l'abilitazione all'insegnamento nella materia. Le materie di insegnamento proposte dalle scuole di musica sono pubblicate sulla apposita sezione della pagina web della Ripartizione personale.

2.3 Costituiscono validi titoli d'accesso alle graduatorie per le scuole di musica della Provincia le abilitazioni all'insegnamento conseguite in uno Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato equiparato, a condizione che siano state riconosciute o dichiarate equivalenti dalle competenti autorità in base alle specifiche previsioni normative in vigore.

3. Domande e inserimento nelle graduatorie

3.1 A partire dal 1° gennaio di ogni anno le materie di insegnamento per le quali si può fare domanda mediante inserimento nella relativa graduatoria sono pubblicate sul sito internet della Ripartizione del Personale della Provincia, alle bacheche della Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina e della Scuola di musica in lingua italiana e delle singole direzioni scolastiche delle scuole di musica. Se l'amministrazione dovesse modificare per motivi organizzativi la data del 1° gennaio, ciò verrà reso noto per tempo e in forma adeguata.

3.2 Per le domande di docenza alle scuole di musica e l'inserimento in graduatoria si utilizza il modello

predisposto dall'Amministrazione provinciale. Tutte le parti del modello sono da compilare scrupolosamente, compreso l'allegato per la descrizione dell'esperienza professionale, qualora ne ricorra il caso. La domanda e l'allegato devono essere sottoscritti; la sottoscrizione della domanda è considerata valida anche per il curriculum vitae, ma non viceversa. Le attestazioni sul possesso di titoli di studio e di esperienza professionale, sotto forma di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (cfr. art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) devono essere chiare e univoche, altrimenti non vengono prese in considerazione.

La eventuale allegazione, in aggiunta, di copie semplici dei titoli di studio e degli attestati, può semplificare al competente ufficio provinciale l'identificazione e la classificazione dei titoli di studio e quindi la loro corretta valutazione, ma non ha in sé valore legale.

3.3 Le graduatorie sono formate una volta all'anno e restano valide per la durata di un anno scolastico. Le domande di inserimento in graduatoria devono essere presentate presso la Ripartizione Personale della Provincia, *di regola* entro il **28 febbraio** di ogni anno entro le **ore 12:00** (di seguito indicato come "termine di scadenza"). Eventuali variazioni sono determinate ed approvate dalla Ripartizione Personale della Provincia e sono pubblicate sulla relativa pagina web.

- Oltre alla consegna di persona della domanda all'info-Point dell'Ufficio Assunzioni personale, ne è consentito l'inoltro anche per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno), E-mail (come *file* pdf) oppure PEC (posta elettronica certificata). Si veda inoltre il punto 3.4 che segue.
- Tranne nel caso di consegna della domanda personalmente da parte dell'aspirante, deve essere allegata contestualmente una fotocopia leggibile di un documento di identità valido.
- Si considerano inoltrate in tempo anche le domande spedite entro le ore 12.00 del termine di scadenza con raccomandata con ricevuta di ritorno. È determinante in tal caso il timbro a data dell'ufficio postale accettante, che deve contenere data e ora.
- Se il termine di scadenza scade in giorno festivo o di chiusura degli uffici provinciali, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo o di apertura degli uffici stessi.

3.4 Non appena sarà possibile attivare la modalità giuridiche e tecniche di compilazione delle domande sul portale internet della Provincia, le domande e le dichiarazioni connesse devono essere inoltrate esclusivamente in tal modo. La comunicazione verrà data sulla pagina web della Provincia. In tal caso, sarà possibile inoltrare la propria domanda di ammissione esclusivamente online sul portale dedicato della Provincia Autonoma di Bolzano a cui si accede tramite SPID o in alternativa con CIE (Carta di Identità Elettronica), o Carta Servizi **nell'intervallo temporale previsto e comunicato**. Fa fede, in tale intervallo, l'avvenuta accettazione della domanda da parte del citato portale informatico. Non sono prese in considerazione altre forme di trasmissione.

Le candidate / i candidati non residenti in Italia e senza cittadinanza italiana che non possono ottenere lo SPID, possono richiedere la creazione di un account certificato.

3.5 **Domanda:** la domanda mantiene validità per l'anno scolastico di riferimento, successivamente decade e con essa anche l'inserimento in graduatoria.

3.6 **Esame di lingua:** Chi ha assolto la scuola superiore di secondo grado (scuole superiori) in una lingua che non corrisponde a quella di insegnamento della scuola di musica a cui aspira, viene inserito o inserita in graduatoria con riserva. La riserva è sciolta non appena l'aspirante abbia superato l'esame di lingua indetto precedentemente alla scelta del posto. Chi non lo supera è cancellato dalla graduatoria.

La commissione incaricata di svolgere l'esame di lingua viene nominata secondo le disposizioni di cui al Regolamento, valide per le commissioni d'esame delle procedure di valutazione. La Ripartizione Personale determina i criteri per la procedura degli esami di lingua.

3.7 **Inserimento con riserva:** Se al momento della presentazione della domanda di inserimento in graduatoria l'abilitazione all'insegnamento conseguita in uno Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato equiparato non risulta ancora riconosciuta o dichiarata equivalente, si deve chiedere tempestivamente all'autorità competente e nella domanda per l'inserimento in graduatoria – e quindi entro il termine di scadenza per l'inoltro delle domande – dev'essere dichiarato che il riconoscimento è stato chiesto.

Eventuali misure compensative possono essere effettuate anche dopo il termine di scadenza per l'inoltro delle domande. Se nella fase di formazione della graduatoria il riconoscimento di cui al punto 2.3 o l'identificazione e classificazione del titolo di studio estero non sono conclusi, l'inserimento in graduatoria viene effettuato con riserva.

Se il riconoscimento o l'equivalenza non si è verificato entro la fine del secondo anno a decorrere dalla data di approvazione della graduatoria dove era stata presentata la prima domanda di riconoscimento, la candidata / il candidato non può presentare nuove domande di inserimento in graduatoria fino a riconoscimento avvenuto.

4. Formazione e gestione delle graduatorie

4.1 Le graduatorie degli insegnanti e delle insegnanti di musica si formano una volta all'anno per singola materia di insegnamento e costituiscono la base per le assunzioni provvisorie nell'anno scolastico successivo.

4.2 **Madrelingua:** oltre a quanto sopra le graduatorie sono suddivise tra tedesche, italiane e ladine, a seconda della lingua di insegnamento delle scuole di musica, che nella maggior parte dei casi corrisponde anche alla madrelingua delle persone richiedenti (cfr. modello di domanda).

Le interessate e gli interessati di madrelingua ladina possono richiedere l'inserimento, oltre che nelle graduatorie ladine, anche in quelle tedesche o italiane, a seconda della circostanza che abbiano assolto una scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) con lingua di insegnamento tedesca o italiana. Per chi si fosse diplomato in una scuola secondaria di secondo grado delle località ladine è possibile l'inserimento in tutte e tre le graduatorie. Il riferimento è alla lingua dell'esame di Stato corrispondente.

Per l'inserimento nelle graduatorie il personale docente di madrelingua ladina deve essere in possesso dell'esame sulla conoscenza della lingua tedesca ed italiana ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche, corrispondente alla materia a cui si aspira, e dell'esame sulla conoscenza della lingua ladina, eseguito presso l'intendenza scolastica ladina, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 1983, n. 89 e successive modifiche.

4.3 **Valutazione della documentazione inoltrata:** La documentazione inoltrata con la domanda e riguardante la formazione e l'esperienza professionale viene valutata sulla base dei presenti criteri. La documentazione sotto forma di autocertificazioni, di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà o altra forma idonea può essere presa in considerazione solo se espressa in modo chiaro e univoco.

4.3.1 **Formazione: titoli di studio:** Per il voto del titolo di studio richiesto per l'inserimento in graduatoria, se superiore ai punteggi sottoindicati, sono assegnati 30 punti:

- se superiore a 90/100
- se superiore a 99/110

Se inferiore ai sopracitati punteggi, sono assegnati 15 punti:

- se superiore a 80/100
- se superiore a 88/110

In caso di titoli esteri con voto complessivo indicato, si valuta in rapporto alle scale sopra indicate.

In caso di assenza di indicazione di voto, si assegnano 0 punti.

In caso di più titoli accademici dello stesso livello, si considera quello con il voto migliore.

4.3.2 **Formazione aggiuntiva:** La documentazione su eventuale formazione ulteriore viene valutata come segue:

- Per un ulteriore diploma universitario di secondo grado nella stessa materia strumentale o di musica 12 punti
- Per un ulteriore diploma universitario di secondo grado in un'altra materia strumentale o di musica 9 punti
- Per un ulteriore diploma universitario di primo grado in un'altra materia strumentale o di musica 6 punti
- Per un ulteriore diploma universitario di secondo grado in una materia non musicale 4 punti
- Per un ulteriore diploma universitario di primo grado in una materia non musicale 2 punti
- Attestato di bilinguismo C1 (ex livello A) 25 punti
- Attestato di bilinguismo B2 (ex livello B) 20 punti

4.3.3 **Documentazione dell'esperienza professionale:** L'esperienza professionale può essere valutata solamente se dalla documentazione relativa risultano univocamente le date di inizio e fine del periodo in questione e se è indicato il numero di ore settimanali. Viene presa in considerazione l'esperienza professionale **maturata entro il 31 agosto** dell'anno precedente la domanda.

a) L'insegnamento di musica o strumentale in una istituzione scolastica pubblica o privata parificata può essere valutato fino a 30 punti massimi come segue, indipendentemente dal fatto che sia stato svolto prima o dopo il termine degli studi relativi:
   - Per l'insegnamento della materia di cui alla graduatoria, **con orario a tempo pieno**, per ogni mese intero 1 punto
   - Per l'insegnamento della materia di cui alla graduatoria, **con orario a tempo parziale**, per ogni mese intero: in base al relativo rapporto /
   - Per l'insegnamento di un'altra materia di musica o strumentale, **con orario a tempo pieno**, per ogni mese **intero** 0,5 punti
   - Per l'insegnamento di un'altra materia di musica o strumentale **con orario a tempo parziale,** per ogni mese intero: in base al relativo rapporto /

b) Per esperienza in orchestre, nella propria materia, purché sulla base di regolari contratti di lavoro per una durata complessiva di almeno 30 giorni, indipendentemente dal fatto che tale esperienza sia stata acquisita prima o dopo il termine degli studi relativi, una sola volta: 6 punti

In caso di **parità di punteggio:** trovano applicazione i criteri di preferenza ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento.

4.4 **Struttura della graduatoria:** La graduatoria è articolata come segue:

4.4.1 Ai fini del suo utilizzo da parte dell'Amministrazione e per la scelta del posto, la graduatoria pone in evidenza prima di tutti gli idonei/ le idonee, cioè quel personale insegnante che, nelle procedure concorsuali della rispettiva materia, è risultato idoneo.

L'idoneità può essere stata acquisita tramite:

a) le procedure di selezione svolte secondo le regole precedenti ai presenti criteri;

b) i concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di cui ai presenti criteri.

Tutti gli idonei appaiono in graduatoria secondo la data di approvazione e nell'ordine delle relative graduatorie. Resta inteso che l'idoneità deve essere ancora valida secondo i principi del Regolamento. Questo non avviene, tra gli altri motivi, se la persona non è stata in servizio per due anni scolastici consecutivi.

4.4.2 Seguono quindi i precedentemente idonei. Si tratta di docenti che avevano in precedenza superato procedure di selezione e in base ad esse avevano insegnato a tempo indeterminato o determinato con idoneità nelle scuole di musica della Provincia e che hanno fatto domanda di riammissione in servizio nella materia già insegnata, per la quale sono in possesso dell'abilitazione. La riammissione non è possibile in caso di mancanza dei requisiti vigenti. In caso di più aspiranti precedentemente idonei il posizionamento è determinato dal punteggio raggiunto secondo il punto 4.3.

4.4.3 Infine seguono tutti gli altri aspiranti e le altre aspiranti che si collocano in ordine di punteggio decrescente in base al punto 4.3.

4.5 Eventuali **graduatorie provvisorie** sono pubblicate ogni anno sulla pagina internet della Ripartizione Personale per la presa in visione, di regola con un anticipo di 2 settimane rispetto a quelle definitive.

Durante tale periodo le aspiranti e gli aspiranti possono segnalare presunti errori nella formazione della graduatoria. Possono anche essere regolarizzate dichiarazioni già fatte nella domanda consegnata o la documentazione. Non è invece consentito presentare documenti nuovi o inserire nuove dichiarazioni. In casi di urgenza, si può prescindere dalla formazione di graduatorie provvisorie.

4.6 Le **graduatorie definitive**, approvate dal direttore / dalla direttrice della Ripartizione Personale, vengono pubblicate di regola entro fine giugno sulla pagina internet della Ripartizione Personale.

4.7 Le esclusioni dalla graduatoria e le variazioni nel posizionamento vengono disposte con apposito provvedimento.

4.8 **Cancellazione dalla graduatoria.** Indipendentemente da ulteriori casi di cancellazione previsti dalle leggi vigenti, valgono le seguenti disposizioni.

È cancellato dalla graduatoria:

a) chi non possiede – o non possiede più – tutti i requisiti per l'assunzione all'impiego provinciale, compresa l'idoneità psicofisica;
b) chi non si presenta all'esame di lingua o non lo supera (vedi punto 3.6);
c) chi non si presenta alla scelta del posto, indipendentemente dal motivo. L'eventuale idoneità da concorso per l'assunzione a tempo indeterminato in tale caso decade;
d) chi non accetta l'offerta di un incarico senza un motivo fondato, riconosciuto come tale dall'Amministrazione. L'eventuale idoneità da concorso per l'assunzione a tempo indeterminato in tale caso decade;
e) chi dopo l'accettazione del posto si ritira da un incarico a tempo pieno o parziale e chi da tali incarichi si dimette durante l'anno scolastico. L'insegnante in questione, in presenza di comprovati gravi motivi, può chiedere che non si proceda alla cancellazione. L'Amministrazione in tal caso decide tenuto conto dell'interesse e delle esigenze del servizio;
f) chi non presenta la documentazione necessaria entro il termine fissato dall'Amministrazione, senza un fondato motivo;
g) chi non assume servizio, senza fondato motivo, entro il termine concordato;
h) chi rende dichiarazioni non veritiere o usa documenti falsi (vedi articoli 2 e 14 del Regolamento);

i) chi ha sottoscritto per la medesima materia un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
j) chi non supera il periodo di prova;
k) chi incorra nello scioglimento del rapporto di lavoro (v. art. 2 comma 5 del Regolamento);
l) chi, inserito in graduatoria con idoneità a seguito delle procedure di selezione previgenti, non prende servizio per un periodo di due anni scolastici consecutivi; chi fosse risultato idoneo in base a un concorso pubblico (v. punto 5) a cui sia scaduta l'idoneità secondo i rispettivi bandi o, nel caso fosse in servizio, ha interrotto il servizio di insegnamento per un periodo di due anni scolastici consecutivi e l'idoneità sia scaduta (cfr. Art. 10 comma 6 del Regolamento).

5. Procedure di concorso

5.1 Condizione necessaria per l'assunzione a tempo indeterminato nell'Amministrazione provinciale è anche per l'insegnante di musica il superamento di un concorso pubblico. Tale concorso è disciplinato dai relativi bandi pubblici a cui possono partecipare candidate e candidati che siano in possesso dei requisiti previsti.

6. Disposizioni finali

6.1 Chi fa domanda per l'inserimento in una graduatoria acconsente a che i suoi dati personali, ai sensi della normativa vigente, siano trattati dall'Amministrazione provinciale.

6.2 Le basi normative della presente disciplina sono:
- l'articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6 ordinamento del personale della provincia;
- il decreto del presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, recante il "regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale", in particolare gli articoli da 34 a 37;
- il contratto collettivo di intercomparto provinciale del 12 febbraio 2008;
- il contratto di comparto per il personale insegnante provinciale del 27 giugno 2013;
- delibere attuative di Giunta provinciale contenenti disposizioni di dettaglio.

6.3 La presente regolamentazione sostituisce quella approvata con delibera della Giunta provinciale 11 marzo 2014, n. 286 ed è applicata per l'anno scolastico 2024/25. Eventuali scorrimenti di posizione nella graduatoria non danno luogo a provvedimenti risarcitori o compensativi di alcun tipo.

6.4 Il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82 – modifiche al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, entrato in vigore il 14/07/2023, ha abolito le procedure per titoli. La regolamentazione relativa a tali procedure (v. punto 6.3) è quindi sospesa: trova applicazione non appena le procedure per titoli saranno previste da autonome norme legislative provinciali. Pertanto, in via transitoria, i candidati e le candidate contenuti nella graduatoria in vigore dal 15 giugno 2023 mantengono la loro posizione come da regolamentazione precedente fino a tutto l'anno scolastico 2024/25, fatta eccezione per le avvenute cancellazioni e, per quanto riguarda le scuole con lingua di insegnamento italiana, le nuove eventuali idoneità in base alle procedure ancora in corso.